



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE CON DURATA DI QUATTRO
ANNI – AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.
50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
“PROGETTO VITA INDIPENDENTE COHOUSING SOCIALE
BINARIO 110”**

CUI: 07329610013202300001

CIG: 96718230D5

LA DIRETTRICE del C.I.S.S. PINEROLO

Monique JOURDAN

INDICE

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI, FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO E
AVVALIMENTO

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 11 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 12 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 15 - VINCOLO GIURIDICO

ART. 16 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 17 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

ART. 18 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

ART. 19 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

ART. 20 - INADEMPIENZE, VERIFICHE E SANZIONI PENALI

ART. 21 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

ART. 23 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 24 - CONTROVERSIE

ART. 25 - RINVIO

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

ART. 27 - DESTINATARI

ART. 28 - ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO

ART. 29 - ATTIVITA' SPECIFICHE RICHIESTE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 30 - RISORSE UMANE PREVISTE DAL PROGETTO

ART. 31 - PERSONALE DEL SERVIZIO

ART. 32 - ONERI DEL SERVIZIO

ART. 33 - DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' E RENDICONTO DEL SERVIZIO

ART. 34 - RAPPORTI TRA CONSORZIO E IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 35 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, di seguito denominato C.I.S.S. Pinerolo, è un Ente strumentale degli Enti locali dotato di personalità giuridica che ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

E' costituito dai seguenti 30 Comuni della Provincia di Torino: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte.

La Legge 162/1998 “Modifiche alla L. 104/1992 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” ha stabilito di garantire alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia il diritto ad una vita indipendente.

A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente, è stato sancito nel marzo 2002 con il Congresso Europeo sulla disabilità e nella Conferenza Europea, tenutasi a Malaga, nel 2003.

Tali principi trovano altresì fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13/12/2006 dall'Assemblea Generale dell'ONU e ratificata con la L. 18 del 3 Marzo 2009.

Il momento storico attuale sta osservando un riordino della normativa di settore avviata con l'emanazione della L. 227/2021 che rappresenta una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore” del P.N.R.R. Tale riforma prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità e avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato, diretto a consentire alle persone con disabilità il pieno protagonismo e la piena capacità di autodeterminazione per la realizzazione del proprio progetto di vita.

La Regione Piemonte, in linea con i principi nazionali ed europei, con propria Deliberazione n. 32-6868 del 5/8/2002 ha approvato l'avvio di sperimentazioni di progetti di “Vita Indipendente”, definendone ulteriormente i criteri con successiva D.G.R. 22-8775 del 25/03/2003.

A seguito delle sperimentazioni effettuate in questi anni, la Regione Piemonte con propria D.G.R. n. 48-9266 del 21/07/2008, ha approvato le linee guida per la predisposizione dei progetti di “Vita Indipendente” a cui devono attenersi gli Enti Gestori nella predisposizione dei progetti per accedere ai finanziamenti,

successivamente revocate e sostituite con la D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019.

Con il D.P.C.M. 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 e sono state assegnate alle regioni le risorse del Fondo per le non autosufficienze per il medesimo triennio. L'art. 4 del suddetto Decreto, relativo ai Progetti per la vita indipendente, prevede la conclusione della fase sperimentale ministeriale, avviata nel 2013, portando a regime la programmazione dei servizi e delle relative risorse e riservando per il triennio una quota annuale del Fondo per la Non Autosufficienza per la Regione Piemonte.

Con il D.P.C.M. 3 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022, recante "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024", all'art. 4, è stato previsto che sono finanziate azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente», sulla base della programmazione regionale inclusive di cofinanziamento, di cui all'allegato F del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2019-2021, per n. 183 ambiti coinvolti ed un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a 14.640.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, a valere sulla quota del Fondo per le Non Autosufficienze trasferita a ciascuna regione.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale disciplina la gestione del Progetto di Vita Indipendente "Cohousing Binario 110", del C.I.S.S. Pinerolo.

Il Servizio è finalizzato alla gestione di un progetto di autonomia abitativa, già avviato nel 2017, mediante l'utilizzo di un appartamento collocato in Pinerolo, rivolto ad un massimo di quattro persone prevalentemente portatrici di grave disabilità fisico-motoria, in fascia di età 18-50 anni, che presentano la chiara volontà di realizzare una vita autonoma in condivisione con altri.

Il Servizio dovrà essere realizzato in stretto coordinamento con le persone con disabilità che già attualmente vivono con una modalità di Cohousing nell'appartamento, con la Responsabile dell'Area Disabili Adulti, gli Assistenti Sociali e gli Educatori del C.I.S.S. Pinerolo.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è di mesi quarantotto, decorrenti presumibilmente dalla data del **01.07.2023**, fatta salva la necessità di posticipare la data a causa del protrarsi delle procedure di gara.

Il Servizio potrà essere attivato dal giorno successivo all'aggiudicazione in pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro e del primo Contratto Applicativo.

Per sua natura l'Accordo Quadro esaurirà i suoi effetti al raggiungimento dell'importo massimo erogabile, anche se precedente la scadenza naturale dei quattro anni.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo presunto lordo annuo, definito sulla base della D.D. 2306/A1421A/2022 del 30.11.2022 recante "Riparto ed assegnazione delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze, destinate ai Progetti Vita Indipendente a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali rientranti tra gli ambiti piemontesi", è pari a € 64.722,00 (IVA inclusa), corrispondente ad € **61.640,00** (IVA esclusa), proporzionato rispetto alle risorse assegnate a ciascun Ente gestore nella rispettiva ultima annualità di sperimentazione ministeriale, di cui ai Decreti Direttoriali del Ministero n. 119 del 09.03.2018 e n. 138 del 04.04.2019, per un importo presunto lordo complessivo dell'Accordo Quadro per il periodo di quattro anni pari a € è pari ad € 258.888,00 (IVA inclusa), corrispondente ad € 246.560,00 (IVA esclusa).

Il suddetto importo lordo annuo risulta così suddiviso ed articolato:

- n. **4.364 ore** di personale con qualifica di Assistente Personale – al costo orario unitario di € **10,00** (IVA inclusa), per un importo presunto di € 43.640,00 (IVA inclusa);
- n. **208 ore** di personale con qualifica di Educatore con funzioni di coordinamento – al costo orario unitario di € **22,00** (IVA inclusa), per un importo presunto di € 4.576,00 (IVA inclusa);
- spese relative alle Macroaree "Abitare in autonomia", "Inclusione sociale e relazionale", "Trasporto sociale", "Domotica" e "Azioni di sistema" (a titolo esemplificativo: sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze, servizio di trasporto sociale, completamento dell'arredo e alla domotica, formazione specifica del personale, attività di inclusione sociale/relazionale e materiali per le attività, etc.) per un importo presunto di € 16.506,00 (IVA inclusa).

L'importo dei successivi Contratti Applicativi sarà stabilito dal C.I.S.S. Pinerolo sulla base dell'effettivo importo dei finanziamenti ricevuti e sarà definito sulla base dei progetti approvati per le annualità future dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale rimodulazione del monte ore complessivo, della tipologia delle prestazioni richieste e delle spese di gestione da rimborsare.

In assenza dei finanziamenti ministeriali, il C.I.S.S. Pinerolo valuterà l'eventuale prosecuzione del Servizio sulla base delle risorse finanziarie disponibili, rimodulando l'importo e ridefinendo le modalità di esecuzione del Servizio.

ART. 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa a cui il presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale fa riferimento è la seguente:

Legge 104/1992, Legge 162/1998, Legge 328/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. Piemonte n. 48-9266 del 21/07/2008, Legge n. 112/2016 e D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019 e la Legge 227/2021.

Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale si fa riferimento a quelle previste dal D.lgs. n. 50/2016, in particolare agli artt. 30, 35, 36 e 54.

L'impresa aggiudicataria sarà, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato.

Ciascun concorrente, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e anche di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività relative alla gestione del progetto, e che possano influire sull'esecuzione del Servizio.

ART. 5 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

5.1 Cauzione provvisoria

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2 Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato Speciale e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, in occasione della stipula dei singoli Contratti Applicativi, l'aggiudicatario dovrà, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, provvedere a costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi e prevedere anche l'ulteriore clausola di validità della garanzia, fino a completa risoluzione dei rapporti tra le parti.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di escussione totale o parziale l'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in mancanza l'Ente appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. La presentazione della garanzia definitiva non limita, peraltro, l'obbligo dell'aggiudicatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della garanzia. La predetta garanzia verrà restituita all'aggiudicatario al termine del Servizio prestato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il Contratto Applicativo, l'Ente appaltante potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'aggiudicatario dichiarando la decadenza dell'aggiudicazione, incamerare la garanzia con diritto al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori danni.

Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto Applicativo, per inadempimento dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva sarà incamerata dall'Ente appaltante, sino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti al Consorzio. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia definitiva può essere ridotto secondo i criteri ivi indicati.

Le cauzioni saranno svincolate al termine di ogni periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

In caso di partecipazione in raggruppamento, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate siano in possesso dei requisiti prescritti per le riduzioni invocate, attestati da ciascuna impresa con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni.

ART. 6 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Fermo restando l'ammontare dell'importo presunto lordo annuo di cui al precedente art. 3, il Consorzio potrà procedere, a partire dal secondo anno di vigenza dell'Accordo Quadro, su richiesta dell'Appaltatore, alla rimodulazione delle attività previste, in considerazione dell'eventuale aumento del costo di queste ultime, da valutarsi mediante applicazione del 100% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati ("indice FOI") pubblicato dall'ISTAT.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI, FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO E AVVALIMENTO

Per quanto riguarda i soggetti ammessi a partecipare alla gara e la disciplina delle forme giuridiche di

raggruppamento consentite si rimanda a quanto previsto dagli artt. 45 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della Legge n. 108 del 2021.

E' vietata all'aggiudicatario la cessione anche parziale del contratto relativo al presente Appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, rilevazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) sub. 2) del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto di Accordo Quadro e i successivi Contratti Applicativi entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto di Accordo Quadro o dei successivi Contratti Applicativi da parte dell'appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il Consorzio ha facoltà di aggiudicare l'Appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo Appalto a spese dell'appaltatore stesso.

ART. 10 – PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020 n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice. Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base delle qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nella Lettera di Invito e in funzione dei criteri e dei fattori ponderali ivi indicati.

L'Ente riconoscerà un importo orario per l'Assistente Personale pari a € 10,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) e un importo orario per l'Educatore Coordinatore pari ad € 22,00 (IVA e ogni altro onere inclusi).

L'aggiudicazione per la gestione del "Progetto Vita Indipendente Cohousing Sociale Binario 110" sarà affidata all'impresa aggiudicataria che avrà formulato la migliore offerta progettuale ed organizzativa che sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:

1) Progetto tecnico di qualità del Servizio (punteggio massimo 100 punti)

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, pesi) di valutazione di natura qualitativa per un totale di massimo 100 punti sono di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A. PROGETTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO	Massimo 50 punti
B. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Massimo 30 punti
C. AZIONI DI SISTEMA	Massimo 12 punti
D. PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	Massimo 8 punti
PUNTEGGIO TOTALE	100 punti

Per la determinazione del punteggio da assegnare, la Commissione di gara applica il metodo aggregativo-compensatore con la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

Dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

I coefficienti C_{ai} , C_{bi} , C_{ni} sono determinati:

- Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (Elementi A, B, C, D, E), attraverso il metodo del confronto a coppie. La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni

elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità) a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Discreto – 0,60;
 - Sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nella Lettera di Invito alla presente procedura sono specificati i criteri di aggiudicazione e di valutazione

dell'offerta.

ART. 11 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 12 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario dovrà fatturare periodicamente il numero di ore effettivamente erogate, nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'Appalto, l'aggiudicatario si intenderà compensato di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.

Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara) e del CUP (Codice Unico di Progetto), e dovrà essere conforme alle modalità previste dalle rendicontazioni, contestualmente definite dal C.I.S.S. Pinerolo sulla base delle indicazioni fornite in merito dagli Enti erogatori. Alla fattura dovrà essere allegata nota di rendiconto delle ore effettivamente prestate e delle spese sostenute in relazione al Servizio.

La fattura dovrà essere intestata al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo, e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, presso cui accreditare i pagamenti (Legge 136/2010).

Nel caso in cui si accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il Responsabile del Procedimento può sospendere il pagamento all'aggiudicatario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del Servizio, fino all'esatto adempimento. È facoltà dell'aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

- al ricevimento della fattura elettronica dell'aggiudicatario, su cui andranno sempre indicati il CIG e il CUP;
- all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'aggiudicatario regolare in corso di validità (procedura Durc On Line, vedasi art. 4 Legge 78/2014 e D.M. 30.01.2015);
- al visto favorevole attestante la regolarità delle prestazioni effettuate, confermato dal Responsabile del Procedimento;
- all'insussistenza di inadempimenti agli obblighi di versamento accertati ex art.48 bis D.P.R. 602/1973 e

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese che hanno rilasciato le fatture all'Ente appaltante; fatture che dovranno essere per assunzione di responsabilità vistate ed esibite esclusivamente dalla persona abilitata a tale compito dall'impresa capogruppo con procura notarile.

Dal pagamento sono detratti eventuali importi dovuti a titolo penali, a risarcimento danni e a spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio dall'Ente appaltante, mediante note di addebito.

I mandati di pagamento saranno disposti a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture al Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'Appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa.

ART. 15 – VINCOLO GIURIDICO

Si precisa che, mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il C.I.S.S. Pinerolo non assumerà verso questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti l'Appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Nella formulazione delle offerte dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni alle quali l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare:

a) nell'esecuzione del Servizio, che forma l'oggetto del presente Appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, dai contratti

territoriali;

b) tali obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;

c) in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati accertata dal C.I.S.S. Pinerolo, il medesimo comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento di quanto dovuto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni al C.I.S.S. Pinerolo, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 16 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Prima della sottoscrizione di ogni singolo Contratto Applicativo, l'impresa, entro i termini perentori seguenti, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro ed in relazione al periodo coperto dal singolo contratto dovrà:

entro il termine di **dieci giorni** dalla relativa richiesta:

- presentare la garanzia fideiussoria (“cauzione definitiva”) per l'esecuzione del singolo Contratto Applicativo da stipulare con il C.I.S.S;
- presentare copia delle polizze di cui all'art. 18 del presente Capitolato;
- presentare l'elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei contratti integrativi vigenti, inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato, copia del Regolamento Interno applicato ai propri addetti;
- presentare copia dei titoli di studio, eventuali titoli relativi a specializzazioni conseguite, dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati nel Servizio;
- presentare il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- presentare la dichiarazione adempimenti D.lgs. 81/2008: nominativo del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e certificazione nominativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- presentare il nominativo del Responsabile dell'impresa che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S. Pinerolo e del Coordinatore del Servizio, se sono figure diverse.

Ove, nei termini fissati nel precedente punto precedente, l'impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi nei giorni all'uopo stabiliti il C.I.S.S. Pinerolo potrà provvedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre il C.I.S.S. Pinerolo rimarrà vincolato solo dal momento della stipulazione di ogni singolo Contratto Applicativo, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e ad ogni altra disposizione vigente.

ART. 17 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i. – ed è tenuto ad indicare altresì il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 81 del 09/04/08.

Il soggetto aggiudicatario garantisce l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e fornisce la documentazione relativa all'analisi dei rischi specifici connessi all'attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008.

Il Consorzio sarà tenuto a fornire all'impresa le prescritte informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'obbligo predetto non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa.

Il soggetto aggiudicatario garantisce altresì l'utilizzo di attrezzature, impianti e mezzi conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008). Data l'esecuzione del Servizio anche all'interno di luoghi di lavoro del C.I.S.S.

Pinerolo, il prestatore di servizio si obbliga a coordinarsi e a cooperare con la committenza per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, altresì, adottare tutte le misure di tutela della salute dei lavoratori in merito alla prevenzione del contagio da CoVID-19, nel rispetto delle indicazioni vigenti e di quelle che potranno essere emanate a seguito di conoscenze scientifiche acquisite durante tutto il periodo dell'emergenza epidemiologica. Tali misure dovranno essere aggiornate, integrate ed applicate in itinere in base alle ulteriori disposizioni normative che potranno pervenire, in base alle informazioni tecnico-scientifiche ufficiali.

L'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà comunicare al C.I.S.S Pinerolo il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 81 del 09/04/08 che si dovrà coordinare con quello del C.I.S.S. Pinerolo.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 18 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S. Pinerolo, relativamente alla gestione del Servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati (personale, utenti, terzi o cose) in relazione all'espletamento del Servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio stesso.

L'impresa aggiudicataria esonera altresì il C.I.S.S. Pinerolo per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

Il C.I.S.S Pinerolo è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del Servizio oggetto dell'Appalto in questione. Sono comunque a carico dell'impresa aggiudicataria i danni provocati ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature di proprietà del C.I.S.S. Pinerolo e del soggetto proprietario dei locali utilizzati per la gestione del Servizio.

L'impresa aggiudicataria solleva il C.I.S.S. Pinerolo da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa. Le spese che il C.I.S.S. Pinerolo dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni

caso, da questo rimborsate. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia al C.I.S.S. Pinerolo, fornendo dettagliati particolari. In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'avvio del Servizio, e comunque entro la data di stipula di ogni singolo Contratto Applicativo, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro, a stipulare, in relazione al corrispondente periodo, apposite polizze assicurative R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del Servizio oggetto del presente Appalto, anche quelli prodotti per colpa grave. E' altresì tenuta a fornire agli Enti contraenti copia autentica delle suddette polizze, prima dell'inizio del Servizio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti.

Tali polizze per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del Servizio, dovranno avere i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

per sinistro	€ 2.000.000,00
per persona	€ 1.550.000,00
per danni a cose	€ 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

per sinistro	€ 2.000.000,00
per persona	€ 1.500.000,00
per danni a cose	€ 1.550.000,00

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, stipulare e presentare, con le scadenze indicate nel comma precedente, apposite coperture assicurative Kasko contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà dei dipendenti o in disponibilità al Servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Le polizze sopracitate dovranno coprire l'intero periodo dei singoli Contratti Applicativi e dovranno specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del Servizio ed i terzi.

Copia conforme delle polizze suddette dovrà essere trasmessa al C.I.S.S. Pinerolo entro la data di stipula dei singoli Contratti Applicativi e a ogni scadenza delle stesse dovrà essere trasmessa la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento del premio. La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione dei singoli Contratti Applicativi e la loro mancata produzione può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine del singolo Contratto Applicativo, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del Servizio.

L'impresa deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.

ART. 19 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI E RISERVE

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intendesse formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo P.E.C., che dovrà pervenire all'Ente appaltante entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette.

La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'aggiudicatario ritiene di aver diritto. L'aggiudicatario che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

ART. 20 – INADEMPIENZE, VERIFICHE E SANZIONI PENALI

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del Servizio si verificassero inadempienze.

Il C.I.S.S. Pinerolo si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulla gestione dell'Appalto per verificare la rispondenza al contenuto del Capitolato e a quanto stabilito nell'Accordo Quadro. Qualora risultino mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al Responsabile dell'Appalto indicato dal soggetto aggiudicatario; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare al soggetto aggiudicatario una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto tramite P.E.C., con facoltà di controdeduzione entro quindici giorni dal ricevimento dell'addebito.

L'aggiudicatario non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del Servizio, la momentanea deficienza di personale.

Se entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione, l'aggiudicatario non fornirà nessuna controprova probante, il C.I.S.S. Pinerolo applicherà le misure previste dal presente Capitolato.

In caso di infrazioni accertate nell'esecuzione del presente Appalto, il C.I.S.S. Pinerolo addebiterà al soggetto aggiudicatario le seguenti sanzioni:

- a. mancata effettuazione delle attività previste e mensilmente concordate con il Consorzio da parte di un operatore per dieci giorni senza sostituzione: verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni giornata in cui non è stata effettuata la sostituzione, a meno che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore, oppure, qualora a seguito di valutazione congiunta del C.I.S.S. Pinerolo e dell'impresa non sia ritenuta opportuna;
- b. comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza (per esempio, divulgazione di notizie legate al segreto professionale): € 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo da parte della Cooperativa, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto;
- c. altre inadempienze in contrasto con il "Progetto Vita Indipendente Cohousing Sociale Binario 110" che possano compromettere gravemente l'andamento del Servizio: sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni singolo evento.

Le infrazioni saranno contestate e le penalità applicate con provvedimento del Direttore.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

In caso di eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire sul normale espletamento del Servizio, il C.I.S.S. Pinerolo dovrà essere avvisato con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del Servizio per cause di forza maggiore – identificabili esclusivamente in eventi di estrema gravità e imprevedibilità – non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

ART. 21 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Nel caso di applicazione di penali l'Ente appaltante emette nei confronti dell'aggiudicatario nota di addebito di penalità per il corrispondente importo.

Resta altresì inteso che ove l'Ente appaltante sia tenuto a quella data al pagamento di qualche tranche del corrispettivo, l'Ente appaltante avrà diritto di trattenere l'importo oggetto della nota di addebito della penalità dai pagamenti ancora dovuti all'aggiudicatario, fatto salvo l'obbligo dell'aggiudicatario di corrispondere all'Ente appaltante la differenza, se superiore, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di pagamento inviata dall'Ente appaltante. In caso di mancato pagamento, l'Ente appaltante potrà altresì escutere la garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario dovrà avvenire entro 15 giorni.

Le penalità saranno comunicate all'aggiudicatario a mezzo P.E.C., restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

La risoluzione dei contratti è regolamentata dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del Servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il C.I.S.S. Pinerolo ha facoltà di risolvere *ipso facto e de iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo P.E.C., incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi il C.I.S.S. Pinerolo si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo aver intimato due volte all'impresa aggiudicataria, a mezzo P.E.C., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

In tali casi il C.I.S.S. Pinerolo, per garantire la continuità del Servizio, potrà ricorrere all'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'impresa aggiudicataria.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;

- b) arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte del soggetto aggiudicatario del Servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) abituale deficienza o negligenza o ritardo nell'espletamento del Servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del C.I.S.S. Pinerolo;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- e) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- f) inottemperanza alla richiesta del C.I.S.S. Pinerolo di sostituire il personale non idoneo;
- g) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- h) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia e alla Legge n. 136/2010;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali/tutela della privacy;
- j) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria;
- k) mancata stipula e mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 18 del presente Capitolato;

Nei casi indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, l'appaltatore, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dei servizi ad altro soggetto.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del C.I.S.S. Pinerolo, comunicata all'Esecutore a mezzo P.E.C., dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Il C.I.S.S. Pinerolo sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

Il C.I.S.S. Pinerolo, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere dall'Accordo Quadro, secondo quanto definito dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

ART. 23 – MANCATA STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dal Consorzio, decadrà automaticamente dall'affidamento.

Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Le controversie sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Torino.

ART. 25 – RINVIO

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente Capitolato speciale di Appalto e nel contratto, si rinvia alla legislazione di settore il cui rispetto è obbligatorio per le parti e, in subordine, al codice civile.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di modificare le norme del presente Capitolato anche per attenersi a quanto disposto dagli organi di vigilanza o da successiva disposizione normativa.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) si informa che:

- Titolare del Trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (di seguito anche "C.I.S.S. Pinerolo"), con sede in Pinerolo (TO), Via Montebello n. 39. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: C.I.S.S. Pinerolo, Via Montebello n. 39 – CAP 10064, Pinerolo (TO) – mail: *ciss@cisspinero.it* – fax: 0121/3250199 – telefono: 0121/325001;

- per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il C.I.S.S. Pinerolo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Avv. Luca Trovato – mail: *avv.trovato@studiolegale.it*;

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di selezione e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla procedura stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione alla procedura;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca dati relativa al

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.lgs. 267/2000;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall'art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, alle quali norme si rinvia;

- i dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;

- il Consorzio si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in Appalto, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

CAPO II – SPECIFICHE TECNICHE

ART. 27 – DESTINATARI

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento della gestione di un "Cohousing Sociale Binario 110" a favore di un massimo di 4 persone portatrici prevalentemente di grave disabilità fisico-motoria nella fascia di età 18-50 anni che presentano una chiara volontà di gestire la propria vita e la capacità di autodeterminarsi.

Possono essere inserite anche persone che stanno iniziando un percorso di consapevolezza, ma che necessitano ancora di un avvicinamento graduale alla Vita Indipendente.

Tutte le persone con disabilità necessitano di assistenza per il raggiungimento ed il mantenimento delle proprie autonomie. Le persone già inserite nel progetto di Vita Indipendente presso il "Cohousing Sociale Binario 110" sono già state individuate dall'Ente e dovranno essere coinvolte in tutte le fasi di realizzazione del progetto. Nel caso in cui le persone con disabilità individuate dovessero rinunciare al progetto, è facoltà dell'Ente dare la disponibilità ad accogliere altri beneficiari, anche residenti in altri Consorzi, con progetti a termine.

Ogni persona con grave disabilità inserita nel progetto contribuirà alle spese di vitto e alloggio, in modo proporzionale ai propri redditi, sulla base di criteri condivisi con il C.I.S.S. Pinerolo.

Nell'ambito del progetto di Vita Indipendente "Cohousing Sociale Binario 110" il C.I.S.S. Pinerolo, previo accordo con l'impresa aggiudicataria e i beneficiari, potrà richiedere di inserire un giovane studente universitario o un giovane lavoratore che, in cambio di vitto e alloggio, o attraverso la compartecipazione alle spese, dia la disponibilità ad essere presente nelle ore notturne per garantire eventuali interventi di domiciliarità leggera (a titolo esemplificativo: accompagnamento ai servizi o aiuto nella messa a letto). Queste esperienze di coabitazione allargata a giovani senza disabilità, già effettuate in altri progetti di Vita Indipendente, consentono di diminuire i costi assistenziali a carico delle persone con disabilità e possono diventare buone opportunità di integrazione fra giovani oltre che favorire la sensibilizzazione rispetto al tema della disabilità.

ART. 28 – ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO

Le attività previste dal progetto Vita Indipendente "Cohousing Sociale Binario 110" sono le seguenti:

A. ASSISTENZA PERSONALE

Le persone con disabilità e l'Assistente Personale concorderanno i compiti da svolgere rispetto a: assistenza ai bisogni primari, accompagnamento ad attività lavorative, formative e socializzanti.

L'Assistente Personale dovrà sostenere il percorso di vita indipendente attraverso le seguenti attività/interventi:

Presso il domicilio familiare: in collaborazione con gli Assistenti Sociali e con le figure professionali previste per la realizzazione del progetto, dovrà partecipare agli incontri previsti per condividere con le famiglie gli obiettivi del progetto e sostenere i congiunti rispetto all'adattamento graduale delle stesse rispetto all'emancipazione del familiare con disabilità.

A supporto del Cohousing:

- attività di cura dei beneficiari;
- interventi finalizzati al mantenimento delle autonomie residue e all'acquisizione di nuove abilità;
- sostenere l'autodeterminazione delle persone in funzione dei bisogni espressi rispetto a sé stessi ed al contesto;
- svolgere attività di cura e igiene della casa, provvedendo anche al supporto nella preparazione dei pasti, nella lavanderia e stiratura;
- collaborare con il Coordinatore-Educatore per favorire il buon andamento della convivenza.

Sostegno ad attività di inclusione sociale e lavorativa: accompagnamento al compimento delle azioni necessarie alla realizzazione del progetto di vita immaginato da ciascun beneficiario. Tali azioni potranno riguardare diversi settori e ambiti: lavorativo, ricreativo, culturale, sportivo, formativo, etc.

Trasporto sociale: attività di trasporto personale o di gruppo per fare la spesa, per le visite mediche, per svolgere pratiche burocratiche ed amministrative, attraverso l'utilizzo della propria vettura o di mezzi messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria o, previo accordo, dal C.I.S.S. Pinerolo.

I beneficiari del progetto devono essere supportati nell'acquisire competenze anche rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici, al fine di consentire loro il conseguimento della massima autonomia possibile negli spostamenti sul territorio.

Agli Assistenti Personali dovrà essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, (è facoltà dell'impresa aggiudicataria l'assunzione diretta oppure l'assunzione da parte delle persone con disabilità).

B. ABITARE IN AUTONOMIA

All'impresa aggiudicataria si richiede di garantire la continuità del progetto di coabitazione "Cohousing Sociale Binario 110" con il consolidamento dei 4 posti permanenti:

entro 30 giorni dall'affidamento, garantire la messa a disposizione di un appartamento ammobiliato o da arredare, con una camera da letto per ogni persona con disabilità, senza barriere architettoniche, adeguato alla tipologia di utenza, situato in Pinerolo con accesso ai servizi.

Se necessario, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alle eventuali migliorie e integrare la dotazione degli arredi attraverso l'utilizzo della domotica per acquisto/sviluppo supporti per la motricità fine (es. telecomandi alza tapparelle, apertura porte, etc.).

L'impresa aggiudicataria dovrà sostenere tutte le spese inerenti la gestione dell'alloggio: affitto, utenze, tutti gli oneri accessori (compresi i tributi comunali) per tutta la vigenza dell'affidamento della gestione del progetto.

C. INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE

Nella gestione del presente progetto dovrà essere garantita, qualora desiderio di ciascun beneficiario, la partecipazione ad eventi sportivi, culturali, formativi e ricreativi offerti dal territorio.

Particolare riguardo dovrà essere rivolto all'ambito lavorativo al fine di favorire il più possibile processi di inclusione e assunzione dei beneficiari.

D. DOMOTICA

L'alloggio individuato dall'impresa aggiudicataria del servizio, dovrà essere reso fruibile in totale autonomia dalle persone con disabilità attraverso l'applicazione di dispositivi di domotica che consentano l'automazione della casa (es. serrande, etc.).

E. AZIONI DI SISTEMA

L'impresa aggiudicataria dovrà attivare percorsi di accompagnamento all'adulità e alla Vita Indipendente rivolti sia ai singoli beneficiari, sia alle rispettive famiglie. Tali percorsi potranno essere supportati da professionisti esperti (Psicologi/Counselor/Educatori).

Tale formazione dovrà coinvolgere anche famiglie e alle persone con disabilità che intendono avvicinarsi all'esperienza di Vita Indipendente "Cohousing Sociale Binario 110" per brevi periodi.

F. COORDINAMENTO, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà individuare un Educatore Professionale esperto, con funzioni di *case manager* che dovrà garantire la corrispondenza fra il bisogno delle persone con disabilità e il servizio progettato, in continuità con l'esperienza avviata nel 2017. Dovrà attuare, insieme ai beneficiari, alle rispettive famiglie e a

tutti gli operatori coinvolti, le azioni necessarie alla realizzazione dei progetti di vita immaginati dai beneficiari, monitorandone lo sviluppo e attivando le opportune verifiche.

L'Educatore-Coordiatore dovrà coordinare il progetto raccordandosi con la Responsabile dell'Area Disabili Adulti del C.I.S.S., nonché con gli Educatori, gli Assistenti Sociali e il Personale Amministrativo a vario titolo coinvolti. Dovrà inoltre accompagnare l'inserimento delle persone con disabilità nella coabitazione, anche supportando gli operatori presenti.

ART. 29 – ATTIVITÀ SPECIFICHE RICHIESTE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- a) definire la tempistica delle varie fasi del progetto "Cohousing Binario 110";
- b) indicare i soggetti sociali da coinvolgere nelle diverse fasi di realizzazione;
- c) definire gli strumenti e la metodologia adottata per il monitoraggio e la valutazione dei singoli progetti individuali e del progetto di Vita Indipendente nel suo complesso;
- d) indicare proposte per la sostenibilità futura del progetto di "Vita Indipendente – Cohousing Sociale Binario 110" anche in assenza di un finanziamento ad hoc;
- e) prevedere attività di diffusione di informazioni rispetto al progetto di Vita Indipendente.

ART. 30 – RISORSE UMANE PREVISTE DAL PROGETTO

- **Assistenti Personali**

L'impresa aggiudicataria dovrà individuare gli Assistenti Personali – oltre a quelli già assunti dalle persone con disabilità che hanno già attivo un progetto di vita indipendente; avviare i contratti di lavoro (è facoltà dell'impresa l'assunzione diretta o l'assunzione da parte dei beneficiari del progetto). Ogni progetto avrà un numero di ore variabile a seconda dei bisogni assistenziali individuali. Deve essere prevista anche l'assistenza notturna.

- **Educatore Professionale/Coordiatore**

L'Educatore con funzioni di *case manager* e Coordinatore avrà il compito di favorire la corrispondenza fra i bisogni di ciascun beneficiario e del Servizio realizzato. Dovrà farsi carico del progetto individuale degli ospiti del Cohousing, monitorandone lo sviluppo, garantire la valutazione ex ante, nel corso del progetto ed ex post e dovrà coordinare tutti gli operatori coinvolti nel progetto, raccordandosi con l'équipe di riferimento del C.I.S.S. Pinerolo.

ART. 31 – PERSONALE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà realizzato dall'impresa aggiudicataria mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti articoli, l'Aggiudicataria s'impegna a impiegare un'équipe composta da operatori, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- Educatore Professionale in possesso del diploma di Educatore Professionale, o qualifica di Educatore Professionale post diploma di maturità, o laurea in Scienze dell'Educazione, oltre a 1 anno di esperienza specifica in servizi analoghi o simili, o nella gestione di progetti educativi per persone con disabilità, nonché documentata esperienza in attività con gruppi di lavoro multi professionali, capacità di raccordo con i responsabili dell'Ente;
- Assistenti Personali con esperienza documentata dai datori di lavoro.

I suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati e accompagnati da dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge).

L'esperienza professionale dovrà essere documentabile.

L'Impresa nominerà un Referente per il coordinamento del Servizio, che dovrà essere l'Educatore Professionale di cui sopra; il Referente della Cooperativa è tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento, nell'ambito delle ore complessive previste dal progetto con modalità da concordare con l'équipe di riferimento del C.I.S.S. Pinerolo.

Sarà cura dell'impresa garantire la sostituzione del personale assente con altro personale con la stessa qualifica professionale e la medesima esperienza, avendo cura di darne immediata comunicazione al C.I.S.S. Pinerolo.

Il turnover degli operatori dovrà essere gestito in modo da creare il minimo disagio possibile ai beneficiari del progetto.

L'impresa dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione dal parte della Responsabile di Area Disabili Adulti del Consorzio. In particolare, il prestatore di servizi garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente alla Responsabile di Area Disabili Adulti le modalità della sostituzione.

L'impresa è tenuta a sostituire il personale assente fin dal primo giorno lavorativo in cui si verifica l'assenza, con altro di pari professionalità, dandone comunicazione e indicandone le generalità e la qualifica professionale. Eventuali deroghe al presente vincolo possono essere valutate, secondo la situazione, dal C.I.S.S. Pinerolo e dall'impresa aggiudicataria.

Gli operatori addetti al Servizio devono essere in possesso della patente di guida B e essere automuniti, con oneri ad intero carico della Cooperativa.

Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e ad avere un'etica adeguata alla professione che svolgono.

Gli operatori dell'impresa presteranno la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti connessi al Servizio, secondo le indicazioni della Referente Progetti Disabili Adulti del Consorzio stesso, o suo delegato.

Il personale addetto al Servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere assunto alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Rispetto agli Assistenti Personali l'assunzione potrà anche essere effettuata direttamente dalle persone con disabilità.

L'impresa dovrà trasmettere al Consorzio entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal Datore di Lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa RCA e Kasko.

L'impresa può avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, oppure di volontari, in misura aggiuntiva, solo dopo aver acquisito l'autorizzazione del Consorzio e il consenso delle persone con disabilità.

L'impresa aggiudicataria, anche al fine di garantire la continuità educativa con i beneficiari del progetto, dovrà assorbire nel proprio organico il personale assunto dalla Cooperativa che attualmente gestisce il Progetto di Vita Indipendente "Cohousing Sociale Binario 110", applicando le tipologie contrattuali in essere, l'inquadramento, il livello retributivo e l'anzianità acquisita, fatta salva la rinuncia individuale (ex artt. 50 e 100 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 32 – ONERI DEL SERVIZIO

32.1. È a carico del Consorzio:

- a) il pagamento delle spese sostenute dall'impresa aggiudicataria per la realizzazione del progetto fino alla somma massima finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di € 64.722,00 (IVA inclusa) per il primo anno di affidamento;
- b) qualora, negli anni successivi, il Ministero non finanziasse il Progetto di Vita Indipendente "Cohousing Sociale Binario 110" il C.I.S.S. Pinerolo valuterà l'eventuale prosecuzione del Servizio sulla base delle risorse finanziarie disponibili per dare continuità al progetto.
In questo caso il C.I.S.S. Pinerolo – in accordo con i beneficiari del progetto – rideterminerà le attività del progetto in relazione alle risorse economiche a disposizione e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a eseguire le prestazioni richieste;
- c) garantire un'équipe di supporto al progetto formata dalla Responsabile di Area Disabili Adulti, dagli Assistenti Sociali e dagli Educatori di riferimento.

32.2. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria:

- a) tutte le spese per la gestione del progetto di Vita Indipendente "Cohousing Sociale Binario 110";
- b) tutte le spese per gli spostamenti effettuati dagli operatori, con mezzi messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria, dalle persone con disabilità coinvolte nel progetto o di proprietà degli operatori stessi;
- c) i tempi di percorrenza degli operatori necessari per la gestione del Servizio oggetto del presente affidamento;
- d) il coordinamento del Servizio;
- e) le spese derivanti da danni causati all'immobile utilizzato per la realizzazione del progetto, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni al Consorzio, utilizzate per la gestione delle attività;
- f) le spese relative all'aggiornamento, alla supervisione e alla formazione professionale del personale impiegato per la gestione del Servizio, che dovranno essere effettuate al di fuori degli orari previsti per il Servizio oggetto delle presenti specifiche e comunicati al Consorzio con anticipo;
- g) l'impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori con tutti gli adempimenti annessi (adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, formazione in materia di antincendio, rischio e pronto soccorso, nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

Inoltre, l'impresa dovrà garantire:

- a) con oneri a suo completo carico, la disponibilità ad effettuare, in partnership con il Consorzio, ogni progettazione utile a inoltrare richieste di finanziamento ad Enti sovra ordinati, Fondazioni o altri soggetti relativa ad attività che possano garantire la continuità di servizi analoghi, conformi al progetto di base

oggetto della presente procedura, nonché a partecipare direttamente a bandi la cui partecipazione è preclusa al Consorzio;

- b) la partecipazione del personale impiegato per la gestione del Progetto Vita Indipendente “Cohousing Sociale Binario 110” ad eventuali percorsi formativi, seminari o convegni organizzati dal C.I.S.S. Pinerolo, su materie che rivestano un interesse diretto per le attività oggetto del Servizio stesso;
- c) la disponibilità ad accogliere nei percorsi formativi, che l’impresa aggiudicataria eventualmente potrebbe organizzare, personale del Consorzio previo apposito accordo.

ART. 33 – DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTO DEL SERVIZIO

L’impresa aggiudicataria s’impegna a:

1. predisporre gli strumenti per monitorare il progetto, per rilevare gli indicatori di risultato, curarne la compilazione e l’elaborazione;
2. redigere e trasmettere al Consorzio almeno una volta l’anno, una rilevazione delle attività svolte, delle criticità emerse, da cui si evincano anche le osservazioni delle persone con disabilità coinvolte nel progetto;
3. rendicontare semestralmente le spese sostenute, secondo le modalità richieste dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 34 – RAPPORTI TRA CONSORZIO E COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore del Progetto; questi dovrà mantenere rapporti di collaborazione con la Responsabile di Area Disabili Adulti del C.I.S.S. Pinerolo, o suo delegato, partecipare alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio e dovrà garantire la continuità per tutta la durata del Servizio.

L’impresa aggiudicataria s’impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per qualsivoglia iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualche modo connessa all’esecuzione del Servizio oggetto del presente affidamento.

ART. 35 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unica del Procedimento, a norma dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, è Monique JOURDAN

La Direttrice del C.I.S.S.

Monique JOURDAN

- Firmato in originale -